



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 14/07/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 24.07.2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (agli atti) da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio; con decorrenza dal 30.09.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 49 rate su 120 (come da liberatoria e conteggio estintivo agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle rate residue; in data 5.11.2019 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario che vi ha dato riscontro negativo.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva e precisamente di un agente in attività finanziaria.

Dal conteggio estintivo in atti risulta un abbuono di Euro 204,10 a titolo di "commissioni di gestione" non godute ed un abbuono generico di Euro 112,94.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.992,00 a titolo di "commissioni finanziarie", "commissioni accessorie" e premio assicurativo, oltre al ristoro delle spese legali quantificate in Euro 250,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha confermato l'estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza della rata n. 49; ha dichiarato di aver già abbuonato in sede di conteggio estintivo l'importo complessivo di Euro 317,04 di cui Euro



204,10 a titolo di commissioni di gestione; quanto al rimborso di dette commissioni ha rappresentato di aver applicato il metodo del costo ammortizzato in conformità al piano di ammortamento sottoscritto e accettato da parte ricorrente; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione e delle spese d'istruttoria; ha rappresentato che nulla è stato addebitato al ricorrente a titolo di oneri assicurativi; infine, si è opposto al rimborso delle spese legali.

L'intermediario resistente ha pertanto domandato a questo Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso per quanto riguarda la richiesta di ulteriori restituzioni relative alle commissioni di attivazione e di gestione, di spese d'istruttoria e di commissioni di intermediazione, tenuto conto dell'importo di Euro 317,04 già complessivamente riconosciuto; in via subordinata, di detrarre dalla maggior somma individuata quanto già rimborsato.

Parte ricorrente, infine, nelle repliche ha sostanzialmente riproposto quanto già dedotto nel ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento, svolgendo ulteriori considerazioni circa l'applicabilità del metodo *pro rata temporis* per il rimborso degli oneri non maturati di tutte le commissioni applicate al prestito.

## DIRITTO

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali parte ricorrente domanda la parziale restituzione secondo il criterio del *pro rata temporis*, limitatamente alla quota non maturata a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci.

La commissione per le "spese di istruttoria", come da lett. "A" del prospetto economico (agli atti), va qualificata *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore. Le singole voci di cui alla descrizione contrattuale (quali esemplificativamente "l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata") evocano attività che si esauriscono in adempimenti preliminari e prodromici alla stipulazione del contratto di prestito.

La voce "commissioni di attivazione", come da lett. "B" del prospetto economico (agli atti), deve giudicarsi *recurring* in applicazione dell'orientamento condiviso dei Collegi territoriali ABF, i quali subordinano il riconoscimento della natura *up-front* delle commissioni che prevedono lo svolgimento di attività istruttoria all'esigenza di valutare se l'ammontare della commissione sia manifestamente abnorme. Nel caso di specie, il costo della commissione è superiore ad Euro 1.000 e dunque deve giudicarsi manifestamente abnorme.

Quanto alle "Commissioni di gestione", di cui alla lett. "C" del prospetto economico (agli atti), tale voce per come contrattualmente descritta deve qualificarsi *recurring*, alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF attesa la chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative aderenti all'incedere del rapporto nell'intero arco temporale del suo svolgimento. L'intermediario resistente ha precisato al riguardo che siffatta voce è stata rimborsata secondo un criterio di riparto proporzionale all'ammortamento del prestito. Gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF sono nel senso di ritenere applicabile un siffatto criterio di rimborso al ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) da cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia (*ex multis* ABF, Coll. Torino n. 1869/20). Nel caso di specie l'intermediario ha versato in atti il piano di



ammortamento sottoscritto dal cliente. Nulla è dunque dovuto a tale titolo poiché il relativo importo contrattualmente previsto, pari ad Euro 204,10, è stato interamente abbuonato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

Quanto infine ai "costi di intermediazione", come da lett. "F" del prospetto economico (agli atti), dalla documentazione prodotta risulta che l'attività di intermediazione è stata in concreto svolta da altro soggetto appartenente alla rete distributiva, vale a dire da un intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., ciò che trova riscontro nell'incarico di mediazione in data 24.07.2015 riversato in atti dalla parte resistente. Il costo in esame remunera un'attività che, per come contrattualmente descritta nel citato incarico di mediazione, è strumentale alla concessione del finanziamento ed è pure destinata ad esaurirsi con tale concessione, non essendo previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; di qui la natura *up-front* della voce in questione.

Quanto agli oneri assicurativi, gli stessi non risultano essere stati addebitati al cliente ai fini dell'ottenimento del credito.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente AB, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate		49	rate residue		71	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				37,36%	
Oneri sostenuti						Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Spese d'istruttoria						450,00	Upfront	37,36%	168,12		168,12
Commissioni di attivazione						1.192,32	Recurring	59,17%	705,46		705,46
Commissioni di gestione						384,00	Criterio contrattuale	***	204,10	204,10	0,00
Commissioni d'intermediazione						4.018,56	Upfront	37,36%	1.501,33		1.501,33
Altri rimborsi							Upfront	37,36%	0,00	112,94	-112,94
Totale						6.044,88					2.261,96

L'importo calcolato, pari ad Euro 2.261,96, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (Euro 2.992,00), la quale non ha incluso nei suoi conteggi le spese d'istruttoria, ma ha applicato il criterio del *pro rata temporis* lineare a tutte le rimanenti voci.

Secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12) non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese legali.

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.261,96.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA